



# **COMUNE DI SALUDECIO**

(Provincia di Rimini)

**INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE**

**CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO  
(LEGGE 109/94)**

**REGOLAMENTO**

**Articolo 1**  
**Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione**

1. Il fondo di cui all'articolo 18 della Legge 11 Febbraio 1994, n°109 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore all'1.5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 13, comma 4 , della Legge 17 Maggio 1999, n° 144, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.
3. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:
  - Progetti con importo fino a £.1.000.000.000 (pari ad euro 516.456,90): percentuale dell'1.5%.
  - Progetti con importo superiore a £. 1.000.000.000 (pari ad euro 516.456,90): percentuale dell'1%.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Descrizione Soggetti		%	Descrizione	%
<b>Responsabile</b>	<b>Unico</b>	15		15
<b>Procedimento</b>	<b>del</b>			
<b>NucleoTecnico</b>		55	Progetto Preliminare	5
			Progetto Definitivo	10
			Progetto Esecutivo	20
			Piano di Sicurezza	10
			Collaboratori Tecnici e Amministrativi	10
<b>Ufficio Direzione Lavori</b>		25		25
<b>Collaudo</b>		5		5
<b>Totali</b>		<b>100</b>		<b>100</b>

6. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della Legge n° 109 dell'11/2/94 e successive modifiche ed ai corrispondenti artt. del Regolamento di attuazione approvato con DPR 554/99.
7. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal collaboratore, certificato congruo dal Responsabile del Procedimento, determina la riduzione del compenso al personale degli Uffici Tecnici del Comune.

**ARTICOLO 2**  
**Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione**

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall'Ufficio Tecnico il fondo di cui all'art. 18 della L.n°109 dell'11/2/1994 e successive modifiche è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.
2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:
  - Il piano regolatore generale;
  - Piani attuativi del PRG;
  - Il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali e dei distributori di carburanti;
  - Il piano di riqualificazione urbana ed ambientale;
  - I piani di recupero;

- Il piano del traffico;
  - Le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.
3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari.
  4. La tariffa urbanistica ai sensi della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 1° dicembre 1969 n 6679 – prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, nonché per quelle non espressamente previste, un compenso, ai sensi della tariffa professionale. E' a tale circolare che verrà fatto riferimento ai fini della quantificazione degli onorari.
  5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:
 

• Responsabile del procedimento	10%
• Gruppo di progettazione o progettista	70%
• Collaboratori tecnici o amministrativi	20%

 (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto)

### **ARTICOLO 3**

#### ***Personale partecipante alla ripartizione del fondo***

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art.2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18 della Legge 11 Febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivo anche del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.110 comma 2 del D.Lgs 18.08.2000, n.267, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. L'organo competente - sentito il Responsabile del Servizio – individua negli atti programmatori i progetti da affidare ai tecnici dell'ente nell'ambito del programma dei lavori pubblici; inoltre per ogni opera provvede a designare il Responsabile unico del Procedimento (art. 7 legge 109/94) nell'ambito dell'organico dell'Ente. Il Responsabile del Procedimento è un tecnico, in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il Nucleo Tecnico che è composto dai Progettisti, i Coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e i Collaboratori Tecnici e Amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto.
4. Al Responsabile unico del Procedimento, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza della fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, compete l'onere della costituzione del Nucleo tecnico. In tale atto dovranno essere indicati gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione ed il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo.  
Le penali per il ritardato adempimento. Il Responsabile del Procedimento, nell'ambito della formalizzazione dei Nuclei articolerà e designerà le figure professionali e quelle amministrative occorrenti, a partire dall'attività di progettazione fino alla fase finale del collaudo o di regolare esecuzione.
5. Il Responsabile del Procedimento provvede altresì a costituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori in cui sono previsti il Direttore dei Lavori, i Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere (ove necessario).
6. La nomina dell'Organo di Collaudo avviene a cura del Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera. L'incarico del collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
7. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a tecnici esterni.
8. La Giunta designa i responsabili dei procedimenti di pianificazione, ai quali spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro.

9. I Responsabili dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la Legge loro assegna, faranno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa,, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
10. Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
11. Il Responsabile del Procedimento, attraverso l'attività complessiva di progettazione e/o pianificazione, persegue gli obiettivi definiti dal Comune.
12. Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della Legge, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo***

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del Procedimento.
3. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al Nucleo Tecnico prima dell'appalto dei lavori. Parimenti l'incentivo all'Ufficio Direzione Lavori ed al Collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo o di regolare esecuzione. L'incentivo al Responsabile unico del procedimento viene liquidato al 50% dopo l'appalto e al 50% dopo il collaudo o l'avvenuta certificazione di regolare esecuzione.
4. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

<b>PRESTAZIONI</b>	<b>PERCENTUALI</b>
Per l'adozione del piano	50%
Per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
Ad avvenuta approvazione del piano.	20%
<b>Totale generale</b>	<b>100.00%</b>

5. Per i casi che non rientrano nella dinamica di cui al precedente comma, la liquidazione avverrà dopo la conclusione del procedimento.
6. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

## **ARTICOLO 5**

### ***Penalità***

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del Responsabile del Procedimento nei termini previsti nella determina di costituzione del Gruppo di lavoro, saranno applicate le sanzioni previste dal CCNL del comparto Enti Locali.

## **ARTICOLO 6**

### ***Disposizioni***

1. Nelle ipotesi di ricorso alla progettazione esterna al Responsabile Unico del Procedimento spetta la quota di incentivo pari al 45%.
2. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo non sono da ricomprendere il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs. n° 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'indicazione della Legge "incaricato della direzione dei lavori", deve intendersi comprensiva della qualifica di coordinatore per la sicurezza.
4. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
5. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.
6. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi che accedano alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
7. Per Incaricato del Collaudo, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 109/94, deve intendersi non solo il Redattore del certificato di Collaudo finale o certificati di regolare esecuzione, bensì anche l'Incaricato del Collaudo statico

## **Articolo 7**

### ***Regime contributivo e fiscale del fondo***

1. Il fondo costituente l'incentivazione, così come calcolato, si intende al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente ed al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dipendente.

## **Articolo 8**

### ***Assicurazione***

1. ***L'Amministrazione provvederà a sostenere le spese per la copertura degli oneri come previsto dalla Legge Finanziaria 2001, di cui alla L. 23/12/2000, n. 388.***

## **Articolo 9**

### ***Ambito temporale di applicazione***

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 144/99 ovvero dal 23 maggio 1999.
2. Non rientrano nell'ambito della presente regolamentazione gli incentivi relativi ai progetti esecutivi approvati antecedente alla data del 23 maggio 1999, per i quali si continuerà ad applicare il Regolamento approvato con provvedimento di C.C. n.41 del 29.09.1997, divenuta esecutiva il 08.10.1997 prot. 19443.

**Articolo 10**  
**Disciplina transitoria**

1. Nel periodo transitorio il presente regolamento verrà applicato come segue:
  - a. Tutte le prestazioni (progettazione, D.L. R.P. 494/96) riconducibili a opere o lavori per i quali sia stato già o verrà corrisposto l'incentivo ex art. 18 L. 109/94 sulla base di norme e regolamenti previgenti, sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento.
  - b. Per le opere o lavori per i quali non sia stato erogato l'incentivo in base al precedente regolamento verrà riconosciuto l'incentivo medesimo limitatamente alla quota parte delle prestazioni svolte successivamente alla data del 23 maggio 1999.
2. Per quanto riguarda il regime contributivo e fiscale del fondo dovrà essere applicato il precedente articolo 7 anche per quanto riguarda la corresponsione degli incentivi che saranno liquidati sulla base del precedente regolamento.

**Articolo 11**  
**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

**Articolo 12**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la relativa deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

**Articolo 13**  
**Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.